

Delibera n. 94/2023

Procedimento avviato con delibera n. 121/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., prosecuzione ai sensi della delibera n. 5/2023 - Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015 per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 18 maggio 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART");
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 1177/2010") e, in particolare:
- l'articolo 16, paragrafo 1, ai sensi del quale: *"In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile";*
 - l'articolo 18, paragrafo 1, ai sensi del quale: *"Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:*
 - a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;*
 - b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile";*
 - l'articolo 24, paragrafo 2, ai sensi del quale: *"Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento*

del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo";

VISTO

il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (di seguito anche: "decreto legislativo n. 129/2015") e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale: *"Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo";*

- l'articolo 12, comma 1, ai sensi del quale: *"Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000";*

- l'articolo 16, comma 2, ai sensi del quale: *"Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500";*

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, e successive modificazioni, (di seguito anche: "Regolamento sanzionatorio");

VISTE

le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: "linee guida");

VISTA

la delibera n. 121/2022, del 26 luglio 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 17020/2022, con cui è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche: CIN o la Società), ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in relazione ai fatti descritti nei reclami acquisiti agli atti con prott. ART n. 17784/2021, del 7 novembre 2021, e n. 17833/2021, dell'8 novembre 2021, con riferimento al viaggio da Napoli a Palermo del 21 agosto 2021, con partenza programmata alle ore 20:15 e arrivo previsto alle 06:45 del giorno successivo;

- PRESO ATTO** che, nelle more del procedimento, la Società non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie difensive, né chiedendo di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- VISTA** la delibera n. 205/2022, del 3 novembre 2022, notificata in pari data con nota prot. ART n. 23692/2022, con cui è stato adottato, nei confronti di CIN, un provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015 per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTA** la delibera n. 5/2023, dell'11 gennaio 2023, notificata con nota prot. ART n. 492/2023 in data 12 gennaio 2023, con cui la suddetta delibera n. 205/2022 è stata annullata in autotutela, e con cui è stato, altresì, confermato l'avvio del procedimento sanzionatorio e l'attività istruttoria svolta dagli Uffici in seguito alla notifica dell'avvio e con cui è stata disposta la prosecuzione del procedimento mediante la successiva comunicazione alle parti delle risultanze istruttorie, in conformità dell'articolo 9, commi 1 e seguenti, del Regolamento sanzionatorio – come da ultimo modificato con la delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022 – fissandone il termine di conclusione in 60 giorni dalla data di notifica della medesima delibera n. 5/2023;
- VISTA** la nota prot. ART n. 1954/2023, dell'8 febbraio 2023, con la quale, previa autorizzazione del Consiglio dell'Autorità in pari data, sono state comunicate a CIN le risultanze istruttorie relative al presente procedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio;
- VISTA** la memoria di replica di CIN, contenente anche richiesta di audizione dinanzi al Consiglio dell'Autorità, assunta agli atti con prot. ART n. 3169/2023, del 28 febbraio 2023, nella quale la Società, effettuando, nel merito delle violazioni contestate, un mero rinvio alle motivazioni addotte nel ricorso presentato avverso la delibera n. 205/2022, ha rappresentato esclusivamente la *“avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità e la conseguente violazione dei termini di conclusione del procedimento in base al Regolamento Sanzionatorio vigente al momento dell'adozione della Delibera n. 205/2022”*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 3422/2023, del 3 marzo 2023, con la quale, a seguito dell'istanza presentata dalla Società, è stata convocata audizione dinanzi al Consiglio dell'Autorità per il giorno 19 aprile 2023, ore 17:00;
- VISTA** la nota prot. ART n. 3995/2023, del 13 marzo 2023, con la quale la Società ha trasmesso i nominativi dei partecipanti all'audizione programmata;
- VISTO** il verbale dell'audizione finale dinanzi al Consiglio dell'Autorità tenutasi in data 19 aprile 2023 (acquisito agli atti con nota prot. ART n. 10731/2023, del 20 aprile 2023) nel corso della quale la Società ha ribadito le argomentazioni già formulate nella citata memoria replica di cui alla nota prot. ART n. 3169/2023;
- VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare:

1. con riferimento alle argomentazioni della Società relative all'asserita "(...) *avvenuta consumazione del potere sanzionatorio dell'Autorità*" (cfr. prot. ART n. 3169/2023), le stesse non sono accoglibili per le motivazioni che seguono:
 - a. in esito all'esame della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 10359/2022 del 24 novembre 2022 - nella cui motivazione si rileva, tra l'altro, che "[s]ebbene la Sezione, in relazione ai procedimenti di competenza di altre Autorità amministrative indipendenti, abbia ritenuto sufficiente garantire ex post (in giudizio) un effettivo sindacato sui provvedimenti sanzionatori – non imponendosi ex ante (in sede amministrativa) forme di contraddittorio (orale e cartolare) analoghe a quelle giurisdizionali (n. 2081/21) - nella specie è lo stesso legislatore ad imporre, ai sensi dell'art. 4 L. n. 129 del 2015, l'attivazione del contraddittorio orale e cartolare e la distinzione tra funzioni ispettive e decisorie. In tali ipotesi, è necessario garantire alla parte appellante la possibilità di interloquire direttamente con il Consiglio, esercitando il proprio diritto di difesa anche durante la fase decisoria"- l'Autorità, con delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022, ha modificato, *inter alia*, il regolamento sul "Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne" approvato con delibera n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 9 (Conclusione dell'istruttoria e provvedimento sanzionatorio) la comunicazione delle risultanze istruttorie alla parte interessata e la possibilità per quest'ultima di trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio;
 - b. la suddetta modifica, in considerazione degli effetti prodotti, tesi a garantire l'interesse generale del più ampio esercizio del diritto di difesa come declinato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10359/2022, è stata già applicata ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della stessa e si è ritenuto opportuno applicarla, in autotutela, anche ai procedimenti sanzionatori il cui provvedimento conclusivo era stato impugnato con ricorso o per i quali risultavano ancora esperibili il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tra cui anche la delibera n. 205/2022 relativa al presente procedimento;
 - c. la possibilità di integrare in autotutela il procedimento avviato con la delibera n. 121/2022 comporta la riedizione dell'esercizio della funzione sanzionatoria, ammissibile nella misura in cui la titolarità del potere non si ritenga consumata, permanga la necessità di perseguire l'interesse pubblico verso cui è diretto l'atto oggetto della riedizione del potere, si tenga in considerazione l'interesse dei destinatari dell'atto e la riedizione del potere avvenga in termini ragionevoli. Peraltro, l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti degli utenti non può

considerarsi recessiva rispetto alle garanzie di difesa del destinatario del procedimento sanzionatorio, laddove l'effettivo esercizio del diritto di difesa sia, comunque, come nel caso di specie, garantito;

d. la permanenza dell'esercizio della funzione sanzionatoria è sostenibile nella misura in cui non viene leso l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ed invero nel caso in esame il diritto di difesa risulta maggiormente tutelato, atteso che, ad integrazione dello stesso si è introdotta, in favore della Società, la comunicazione delle risultanze istruttorie e la possibilità per la suddetta di presentare memorie di replica e di interloquire direttamente con il Consiglio. D'altronde, il Consiglio di Stato, al punto 11.5 della sentenza citata, in relazione alla rilevata violazione procedimentale, afferma che *“[a]cclearata la violazione procedimentale, non potrebbe evitarsi l'annullamento della delibera sanzionatoria impugnata in prime cure neppure facendo leva sulla previsione di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, non essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, ove fosse stato assicurato il contraddittorio durante la fase decisoria. Invero, pretermettendo tale essenziale garanzia, il Collegio ha assunto le proprie determinazioni sulla base della relazione dell'Ufficio procedente, senza acquisire elementi istruttori direttamente dalla parte privata, che, invero, ben avrebbero potuto condizionare in senso a sé favorevole l'esito del procedimento”* e che *“(...) sarebbe stato certamente utile il prescritto contraddittorio (cartolare e orale) dinnanzi all'Autorità, per consentire all'operatore economico di fornire, direttamente dinnanzi al Collegio, un apporto partecipativo idoneo a condizionare in senso a sé favorevole l'esito del procedimento sanzionatorio”*;

e. con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 121/2022, si deve rilevare l'avvenuto rispetto, sia dei termini relativi alla contestazione delle violazioni ex articolo 14 legge 689/81, che dei termini di conclusione del procedimento come indicati nel testo del regolamento sanzionatorio previgente alle modifiche apportate con la citata delibera ART n. 235/2022, del 1° dicembre 2022;

f. nel caso di specie, con l'adozione della delibera n. 5/2023, la riedizione del potere ha trovato attuazione con: l'annullamento in via di autotutela della delibera sanzionatoria n. 205/2022, del 3 novembre 2022, la conferma dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla delibera 121/2022, del 26 luglio 2022, la conseguente prosecuzione del procedimento mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui alla nota prot. ART n. 1954/2023, dell'8 febbraio 2023, e la possibilità di trasmettere memorie di replica e di chiedere l'audizione dinanzi al Consiglio. L'interesse pubblico sotteso a quanto sopra è identificabile con la necessità di non vanificare l'attività amministrativa posta in essere dall'Autorità per tutelare il diritto del viaggiatore, rappresentato nei citati reclami pervenuti all'Autorità (cfr. prott. ART. n. 17784/2021, del 7 novembre 2021, e n. 17833/2021, dell'8 novembre 2021) e

da cui è scaturito il correlativo procedimento sanzionatorio, assicurando – secondo le coordinate interpretative del giudice amministrativo – l’esercizio del più ampio diritto di difesa in favore del soggetto nei cui confronti è stato avviato il procedimento sanzionatorio;

2. l’articolo 16 (*“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”*), paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, prevede che *“[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”*;
3. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 13, comma 1, (*“Informazione su cancellazioni e ritardi”*), del decreto legislativo n. 129/2015, dispone che *“[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”*;
4. con riferimento al caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risulta che la partenza del viaggio da Napoli a Palermo del 21 agosto 2021 ha avuto luogo alle 22:40 anziché alle 20.15, a causa del ritardo all’arrivo a Napoli dalla traversata precedente dovuta a prolungate operazioni commerciali di imbarco a Palermo (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
5. in proposito, CIN, nella fase preistruttoria, ha riferito che *“le procedure aziendali prevedono in questi casi che i passeggeri vengano informati del ritardo con annunci diramati in porto ed a bordo nave durante l’imbarco”*, riservandosi di produrre successivamente copia dell’estratto del giornale nautico in quanto lo stesso si trovava *“dal 11.08.2021 presso la sezione Armamento e Spedizioni dalla Capitaneria di Porto di Napoli”* (cfr. prott. ART nn. 4712/2022 e 5560/2022);
6. la Società, altresì, ha precisato che, una volta *“appreso che il ritardo della partenza della nave superava i 60 minuti, come da procedure aziendali, la compagnia ha dato disposizione al proprio personale, sia nelle biglietterie che nei piazzali di imbarco, di informare i passeggeri del ritardo della partenza della nave”*, allegando una dichiarazione, resa dal *“responsabile biglietterie passeggeri”*, ove si legge che il personale *“ha ricevuto istruzioni affinché [...] venisse data pronta informazione [...] verbale della partenza ritardata”* (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
7. CIN ha, inoltre, trasmesso un file excel contenente il dettaglio di messaggi che appaiono inviati dalla Compagnia nella tarda mattinata del 21 agosto, a partire dalle 12:19, nei quali si preannuncia un ritardo di 60 minuti *“[c]ausa traffico*

- portuale*”, fornendo un numero telefonico per informazioni (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
8. nel giornale nautico si legge che le operazioni di sbarco dei passeggeri della tratta precedente, iniziate alle 20:15, sono terminate alle 21:30. Al medesimo orario è iniziato l’imbarco dei 517 passeggeri diretti a Palermo, concluso alle ore 22:35 e “[d]urante le operazioni commerciali d’imbarco i passeggeri sono stati informati sull’orario di prevista partenza” (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
 9. entrambi i reclamanti hanno lamentato la carenza di informazioni, in particolare mentre si trovavano incolonnati in attesa dell’imbarco (cfr. prot. ART nn. 17784/2021 e 17833/2021);
 10. conseguentemente, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver fornito ai passeggeri le informazioni di cui al citato articolo 16, nei termini ivi previsti, in quanto, pur avendo inviato nella tarda mattinata del 21 agosto 2021 comunicazioni con le quali si preannunciava un ritardo alla partenza di 60 minuti, non risulta aver provveduto a fornire indicazioni circa il nuovo orario di arrivo previsto. Inoltre, a fronte del protrarsi del ritardo non risulta aver fornito aggiornamenti ai passeggeri in attesa dell’imbarco circa la situazione e il nuovo orario di arrivo previsto, dal momento che, secondo quanto riportato nell’estratto del giornale nautico, durante le operazioni di imbarco ha provveduto a fornire informazioni esclusivamente sul nuovo orario di partenza previsto, mentre per quanto riguarda i passeggeri rimasti in attesa dell’imbarco – gli ultimi fino alle ore 22:35 – non ha fornito alcuna evidenza che, pur a fronte delle istruzioni impartite al personale, alcuna informazione sia stata effettivamente resa;
 11. l’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che “[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”;
 12. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
 13. il viaggio Napoli-Palermo del 21 agosto 2021, che sarebbe dovuto partire alle 20:15, ha subito un ritardo, rispetto all’orario di partenza previsto nel contratto di trasporto, di complessivi centoquarantacinque minuti. Nello specifico, per

quanto risulta dall'estratto del giornale nautico prodotto dalla Società, le operazioni di imbarco, relative a 517 passeggeri, sono iniziate alle ore 21:30 e terminate alle ore 22:35, il disormeggio è avvenuto alle ore 22:40 (cfr. prot. ART n. 15172/2022);

14. in proposito, CIN ha rappresentato che *“quando si è appreso che il ritardo della partenza della nave superava i 60 minuti, come da procedure aziendali, la compagnia ha dato disposizione al proprio personale, sia nelle biglietterie che nei piazzali di imbarco, di informare i passeggeri [...] della possibilità di annullare il biglietto con rimborso integrale e/o di modificare data ed orario di partenza”*, allegando una dichiarazione del *“responsabile biglietterie passeggeri”* nella quale si legge che il personale *“ha ricevuto istruzioni affinché [...] venisse data pronta informazione [...] della possibilità di modifiche data/orario [...] annullamento con rimborso integrale”* (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
15. sul punto, il primo reclamante ha riferito, tra l'altro, che *“siamo stati lasciati nel piazzale di imbarco senza informazioni [...] chiusi dietro un cancello e senza la possibilità di muoversi”* (cfr. prot. ART n. 17784/2021); il secondo reclamante ha riportato, *inter alia*, che non vi era *“possibilità di uscire in quanto cancelli chiusi alle spalle in entrata e gate chiuso in uscita per accedere all'imbarco”* (cfr. prot. ART n. 17833/2021);
16. conseguentemente, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, a fronte di un prevedibile ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, comunque divenuto certo dopo le ore 21:45 e prolungatosi per ulteriori cinquantacinque minuti, non risulta aver offerto ai passeggeri l'indicata scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del biglietto, dal momento che, pur avendo dichiarato di aver impartito istruzioni al proprio personale, non ha fornito evidenza che la scelta di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 sia stata effettivamente offerta ai passeggeri;
17. l'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 statuisce che *“[e]ntro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”*;
18. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che *“[i]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”*;
19. dalla documentazione agli atti, risulta che, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021, il reclamante ha

presentato reclamo alla Società in data 30 agosto 2021 ed il riscontro è stato fornito, oltre il termine, in data 10 dicembre 2021;

20. con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021, il reclamante ha presentato reclamo alla Società in data 1° settembre 2021; successivamente, CIN ha comunicato, in data 1° ottobre, che il reclamo era “ancora in esame” (cfr. prot. ART n. 17833/2021) ed ha fornito un riscontro definitivo, oltre il termine, in data 16 dicembre 2021 (cfr. prot. ART n. 4712/2022);

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e, contestualmente, di procedere all’irrogazione delle sanzioni, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 129/2015, per un importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni cancellazione o ritardo, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 129/2015, per un importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), nonché ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2015, per un importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

CONSIDERATO

altresi, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per le violazioni accertate deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, “*nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati*”, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
2. con riferimento alla violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l’importo base della sanzione, è opportuno considerare la rilevanza sia del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il diritto all’informazione dei passeggeri, specie nel caso di perturbazioni del servizio, è funzionale all’organizzazione delle fasi successive del viaggio, ma anche all’esercizio degli ulteriori diritti previsti dal Regolamento;
3. quanto, invece, alla reiterazione della violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, risultano precedenti a carico di Compagnia

Italiana di Navigazione S.p.A. per violazioni della stessa indole: delibera n. 61/2022, del 21 aprile 2022, delibera n. 54/2023, del 23 marzo 2023, delibera n. 55/2023, del 23 marzo 2023, delibera n. 70/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 72/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 74/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 75/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 91/2023, del 18 maggio 2023 e delibera n. 92/2023, del 18 maggio 2023;

4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 15 febbraio 2023, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
6. per quanto concerne, infine, il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, si ritiene che la stessa abbia coinvolto tutti i passeggeri imbarcati;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 1.000,00 (mille/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 340,00 (trecentoquaranta/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.660,00 (duemilaseicentosessanta/00);
8. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, è opportuno considerare la rilevanza sia del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in caso di perturbazioni del servizio, il vettore dovrebbe attivarsi per ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri, anche offrendo loro la possibilità di scegliere a loro esclusiva discrezione fra la rinuncia al viaggio dietro rimborso del biglietto e il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti; parimenti, rileva la circostanza che la violazione abbia coinvolto tutti i 517 passeggeri che sarebbero dovuti partire;
9. quanto, invece, alla reiterazione della violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, risultano precedenti a carico di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per violazioni della stessa indole: delibera n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, delibera n. 54/2023 del 23 marzo 2023, delibera n. 55/2023 del 23 marzo 2023, delibera n. 70/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 71/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 72/2023, del 20 aprile 2023, delibera

- n. 73/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 74/2023, del 20 aprile 2023 e delibera n. 75/2023, del 20 aprile 2023;
10. in merito alle azioni specifiche adottate per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano elementi di rilievo;
 11. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 15 febbraio 2023, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
 12. quanto al numero di passeggeri coinvolti dalla violazione, rileva che l'infrazione si sia consumata con riferimento a tutti i 517 passeggeri;
 13. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 7.000,00 (settemila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.190,00 (millecentonovanta/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 9.310,00 (novemilatrecentodieci/00);
 14. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativa ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021, al fine di determinare l'importo base della sanzione, rileva l'entità del ritardo nella trasmissione del riscontro;
 15. quanto, invece, alla reiterazione della violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, risultano precedenti a carico di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per violazioni della stessa indole: delibera n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, delibera n. 54/2023, del 23 marzo 2023, delibera n. 55/2023, del 23 marzo 2023, delibera n. 70/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 71/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 91/2023, del 18 maggio 2023, delibera n. 92/2023, del 18 maggio 2023, delibera n. 93/2023, del 18 maggio 2023;
 16. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 17. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 15 febbraio 2023, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;

18. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 700,00 (settecento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 300,00 (trecento/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 120,00 (centoventi/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 880,00 (ottocentottanta/00);
19. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativa ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021, al fine di determinare l'importo base della sanzione, rileva l'entità del ritardo nella trasmissione del riscontro;
20. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di cui alla delibera n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, delibera n. 54/2023, del 23 marzo 2023, delibera n. 55/2023, del 23 marzo 2023, delibera n. 70/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 71/2023, del 20 aprile 2023, delibera n. 91/2023, del 18 maggio 2023, delibera n. 92/2023, del 18 maggio 2023 e delibera n. 93/2023, del 18 maggio 2023, nonché la violazione sopra accertata;
21. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
22. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
23. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 700,00 (settecento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 120,00 (centoventi/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 930,00 (novecentotrenta/00);

RITENUTO

pertanto, di procedere, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria:

i) di euro 2.660,00 (duemilaseicentossessanta/00), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

ii) di euro 9.310,00 (novemilatrecentodieci/00) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

iii) di euro 880,00 (ottocentottanta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021;

iv) di euro 930,00 (novecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.:
 - i. dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - ii. dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - iii. dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021;
 - iv. dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021;
2. per le violazioni di cui al punto 1, sono irrogate, rispettivamente, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., le sanzioni pecuniarie:
 - i. di euro 2.660,00 (duemilaseicentosessanta/00), ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
 - ii. di euro 9.310,00 (novemilatrecentodieci/00), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 129/2015;

iii. di euro 880,00 (ottocentottanta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;

iv. di euro 930,00 (novecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;

3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 94/2023";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., comunicato ai passeggeri reclamanti e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Torino, 18 maggio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)